

**ADM OPEN HEARING**  
**BREXIT - ACCORDO COMMERCIALE UE-UK**  
**19 GENNAIO 2020**

Ringraziamo l’Agenzia Dogane e Monopoli per la tempestiva convocazione della riunione dedicata alla discussione dei contenuti dell’Accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito e del relativo impatto sull’operatività doganale.

Invero, l’Accordo sugli scambi e la cooperazione tra l’Unione europea e il Regno Unito (di seguito: **Accordo UE-UK**) **costituisce un’anomalia nel panorama degli Accordi commerciali**, dal momento che, di regola, questi sono conclusi per favorire la creazione e il consolidamento di un’integrazione economica e commerciale tra le Parti contraenti. L’Accordo UE-UK è stato raggiunto, al contrario, allo scopo di attenuare il passaggio da una preesistente relazione di piena integrazione nel mercato unico ad una separazione tra le Parti che, in assenza di regole concordate, avrebbe inevitabilmente prodotto conseguenze estremamente negative nelle relazioni commerciali (e non solo).

Un ulteriore aspetto che distingue l’Accordo in esame da tutti gli altri che lo hanno preceduto attiene agli aspetti procedurali. Di regola, i tempi necessari per il completamento delle procedure di ratifica di un Accordo commerciale consentono alle imprese di effettuare i necessari approfondimenti per conoscere e valutare adeguatamente l’impatto applicativo delle nuove regole, a beneficio della *compliance* e della ottimale pianificazione dei flussi commerciali. Invece, l’Accordo UE-UK, seppure preceduto da una lunga fase transitoria, si caratterizza per essere entrato in vigore a titolo provvisorio ancora prima della sua ratifica, dopo appena una settimana dalla sua firma e a poche ore di distanza dalla pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale, pregiudicando le predette attività di *compliance* e pianificazione da parte delle imprese.

Al riguardo, le **principali problematiche e criticità** finora rappresentate dalle nostre imprese Associate sono riconducibili proprio alla elevatissima integrazione delle filiere produttive ed all’impatto su di esse prodotto dall’introduzione di nuove regole e procedure doganali.

Le problematiche rappresentate con maggiore frequenza riguardano principalmente:

- in tema di **determinazione dell’origine preferenziale delle merci**, l’esigenza di verificare l’effettiva conformità dei prodotti, destinati ad essere esportati verso il Regno Unito, ai requisiti e ai criteri stabiliti dall’Accordo per determinarne l’origine preferenziale, condizione primaria, com’è noto, per non assoggettare i prodotti medesimi ai dazi doganali. A tale riguardo, si propone all’Agenzia di favorire il tempestivo rilascio di Informazioni Vincolanti in materia di Origine (IVO) mediante la previsione di apposite semplificazioni procedurali riservate, in questa fase di prima applicazione dell’Accordo UE-UK, ai beni destinati all’esportazione nel Regno Unito;
- la **corretta gestione della documentazione probatoria in tema di origine preferenziale** delle merci. Il riferimento è, in particolare, al modello di dichiarazione dell’origine preferenziale riportato in allegato alla circolare n. 49/2020, che risulta non del tutto conforme al modello previsto dall’Accordo: c’è il timore che tale difformità potrebbe portare a conseguenze rilevanti se la dogana UK dovesse considerare la dichiarazione su fattura non conforme al testo dell’Accordo, con la conseguente applicazione dei dazi doganali all’importazione del bene nel Regno Unito. Sarebbero, inoltre, auspicabili apposite istruzioni per favorire la corretta compilazione del modello di “Dichiarazione del fornitore”, riportato in allegato all’Accordo UE-UK, con specifico riferimento all’ipotesi in cui siano utilizzati solo ed esclusivamente materiali originari (i.e. nazionali ITA ovvero unionali) per la produzione del bene fornito;
- con riferimento allo **status di AEO**, preso atto che i vantaggi derivanti dal mutuo riconoscimento previsto dall’Accordo UE-UK sono riservati solo ai soggetti titolari dell’autorizzazione AEOS (per la sicurezza: art. 38.2 b, CDU) o, comunque, ai soggetti la cui autorizzazione prevede la componente sicurezza (ex autorizzazione AEO Full), si esprime l’auspicio che sia data attuazione quanto prima ai contenuti di tale mutuo riconoscimento, al fine di fornire maggiori indicazioni applicative agli operatori interessati;

**ADM OPEN HEARING**  
**BREXIT - ACCORDO COMMERCIALE UE-UK**  
**19 GENNAIO 2020**

- **in tema di regimi doganali**, sono richiesti chiarimenti in merito ai profili, sia doganali che fiscali (IVA), che attengono alle operazioni di lavorazione, riparazione, etc., effettuate nel Regno Unito su beni ivi inviati prima del 31 dicembre scorso. Inoltre, anche con riferimento alle incertezze suscitate dalla chiusura delle operazioni di esportazione abbinata a transito, sarebbe auspicabile l'emanazione di appositi chiarimenti;

- con riferimento alle **operazioni di importazione nella UE di specifiche tipologie di prodotti** (ad es., alimentari), si chiedono chiarimenti in merito alla documentazione richiesta dalle Autorità doganali italiane per poter sdoganare le merci (ad es., nulla osta sanitario).

Inoltre, nell'attuale scenario operativo, caratterizzato da una diffusa incertezza in merito alle modalità di corretta applicazione delle regole previste dall'Accordo di recesso e dall'Accordo UE-UK sugli scambi, **Assonime invita l'Agenzia a valutare l'opportunità di riprogrammare il Tavolo tecnico per la Brexit**, istituito lo scorso anno (v. la Determinazione Direttoriale n. 56822 del 20 febbraio 2020) ed aperto alla partecipazione delle principali Associazioni rappresentative dei settori produttivi e della logistica nazionali. Questo Tavolo tecnico potrebbe costituire la sede istituzionale più adatta per favorire il confronto costruttivo sulle problematiche rappresentate dagli operatori, allo scopo di favorire l'elaborazione delle istruzioni operative necessarie per sostenere le imprese italiane, non soltanto nella prima fase "post Brexit", ma anche nella prospettiva di individuare istanze e esigenze da rappresentare presso i competenti organi unionali al fine di garantire l'applicazione uniforme delle regole dei menzionati Accordi negli Stati membri dell'UE e di prospettare possibili soluzioni migliorative a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese italiane.

*Roma, 29 gennaio 2021*